

Prot.n.p.79294

Roma, 4 novembre 2022

Spett. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR)  
Via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma  
[dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)

Ministero della Transizione Ecologica,  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Oggetto: Osservazioni al Piano Strategico Nazionale PAC

In risposta alla comunicazione di avvio della consultazione pubblica al Piano Strategico Nazionale PAC, si riporta di seguito il contributo di Assoambiente, in particolare sull'incompatibilità di alcune delle misure di sostegno previste (in specifiche regioni o su tutto il territorio nazionale) con l'applicazione di fertilizzanti contenenti fanghi o di fertilizzanti diversi da quelli conformi al Regolamento (UE) 2019/1009.

Si evidenziano innanzitutto le parti del Piano interessate alle limitazioni di interesse delle aziende che rappresentiamo, che trattano rifiuti organici per un loro recupero in agricoltura sia ancora come rifiuto o come prodotto *end of waste*.

1) In diverse parti del Piano si prevedono limitazioni che prevedono congiuntamente il divieto di utilizzo diretto di fanghi e di altri rifiuti recuperati in operazioni R10, e l'obbligo di limitare l'utilizzo di fertilizzanti ai soli prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009. In particolare, i punti specifici in cui tali limitazioni sono presenti sono:

- pag. 997  
**SRA02 - ACA 2 “impegni specifici uso sostenibile dell'acqua”**  
nella tabella relativa agli altri impegni, per la regione Veneto si prevede: “Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg EU 1009/2019**”;
- pag. 1019 e pag. 1020  
**SRA03 – ACA3 “tecniche di lavorazione ridotta dei suoli”**  
relativamente agli impegni ulteriori relativi ai sostegni per l'adozione di tecniche “No Tillage” e “Minimum Tillage”, gli impegni I3.1.5 e I3.2.4 recitano: “Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e **uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**”;
- pag. 1081  
**SRA06 – ACA6 “cover crops”**  
relativamente agli altri impegni connessi con l'azione 6.2 (Bulatura), per il Veneto si legge: “Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai

sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg EU 1009/2019**";

- pag. 1250,  
**SRA13 - ACA13 “impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola”**  
l'impegno I1.03 dell'azione 13.1 e l'impegno I2.03 dell'azione 13.2 stabiliscono: “Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e **uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**";
- pag. 1285  
**SRA14 – ACA14 “allevatori custodi dell'agrobiodiversità”**  
relativamente agli altri impegni per il Veneto si prevede “Ix1 non usare direttamente fanghi ex Dlgs ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg. 1009/2019**";
- pag. 1331 e pag. 1332  
**SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità**  
il Veneto ribadisce nella tabella “Ix2 non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg EU 1009/2019**";
- pag. 1370  
**SRA16 - ACA16 “conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”**  
tra gli ulteriori impegni previsti dal Veneto si include “iii. non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. EU 1009/2019**";
- pag. 1437 e pag. 1451  
**SRA19 - ACA19 “riduzione impiego fitofarmaci”**  
per il Veneto si prevede “Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. UE 1009/2019**";
- pag. 1506 e pag. 1507  
**SRA21 - ACA21 “impegni specifici di gestione dei residui”**  
tra gli impegni si prevede “I0.2 divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**".

2) Vi sono poi alcune parti del Piano che pongono un'espressa inibizione all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da matrici non previste dal Regolamento (UE) 2019/1009. In particolare

- A pag. 1477-1478, in relazione all'**SRA20 - ACA20 “impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti”**, l'impegno I05 prevede “Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**;
- A pag. 1482, relativamente all'**SRA20**, per la regione Veneto si stabiliscono tra gli ulteriori impegni:
  - “R/IM02 - divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e **divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009**;

- R/IM03 - sulla SOI **utilizzare solo fertilizzanti riconosciuti dal Reg. 2019/1009/UE** o effluenti e/o assimilati riconosciuti dal DM 25/02/2016;

- 3) In alcuni parti del Piano si pone una inibizione all'impiego di fertilizzanti costituiti da "ammendanti e correttivi che includono fanghi":
- a pag. 1048, in relazione all'**SRA04 - ACA4** "apporto di sostanza organica nei suoli", tra gli impegni si cita, nell'I01: **"Sono esclusi fanghi e fertilizzanti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione"**;

Per le motivazioni di seguito riportate, tutte le già menzionate parti del Piano sono, a giudizio della scrivente Associazione, non coerenti con gli obiettivi e il campo di applicazione del Piano Strategico Nazionale PAC, nonché con la normativa nazionale e comunitaria.

Il Piano deve prevedere misure che tengano conto di Obiettivi Generali - tra i quali anche l'Obiettivo 2, Ambiente e Clima - ma non può assurgere a norma ambientale di fatto; le condizionalità e gli impegni previsti, pertanto, devono prevedere il rispetto delle norme applicabili, e non crearne di nuove o stabilire applicazioni discriminatorie. In tal senso, ricordiamo che tra le norme applicabili citate nel Piano vi sono il D. Lgs. n. 75/2010 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti); l'applicazione di fertilizzanti prodotti ai sensi di tale norma (emanata tra l'altro su proposta del Ministro delle Politiche Agricole, di concerto con ministeri tra i quali il Ministero dell'Ambiente) non può essere trattata in modo discriminatorio rispetto al Regolamento (UE) 2019/1009 (che stabilisce norme relativa alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE).

Per quanto riguarda le limitazioni poste all'utilizzo di fanghi e di fertilizzanti contenenti fanghi, tali limitazioni appaiono in contrasto con il "Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027" che, al paragrafo 7.3.4.1.4 (Le misure di circolarità per la bioeconomia rigenerativa della filiera agroalimentare) qualifica tali biomasse come fonti di sostanza organica e nutrienti, censurando solo le pratiche di impiego dei fanghi in agricoltura che assumono i connotati di uno smaltimento piuttosto che di un vero e proprio riutilizzo in linea con i principi dell'economia circolare. Soppesando opportunità e problematiche, il rapporto conclude quindi: *"A tale riguardo, quindi, appare sempre più urgente l'implementazione di strategie sostenibili di gestione dei fanghi di depurazione, che includano anche l'implementazione di processi innovativi in grado di favorire la valorizzazione in agricoltura dell'elevato contenuto di carbonio, elementi nutrienti (principalmente azoto e fosforo) ed energia"*.

Fatte tali necessarie premesse generali, si portano di seguito controdeduzioni specifiche relative alle parti del Piano citate.

Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate nel punto 1 (utilizzo esclusivo di fertilizzanti a norma di Regolamento (UE) 2019/1009), si contestano tali limitazioni in quanto:

- il Regolamento (UE) 2019/1009) non qualifica necessariamente fertilizzanti che possiedono caratteristiche ambientali migliorative rispetto a fertilizzanti disciplinati dalla normativa nazionale
- lo stesso Regolamento e le FAQ successivamente pubblicate chiariscono altresì che la produzione di fertilizzanti dell'UE garantisce solo la libera circolazione di tali fertilizzanti in tutto il mercato comunitario, lasciando libertà di stabilire norme nazionali per la libera circolazione all'interno dei singoli Paesi membri di fertilizzanti disciplinati da norme nazionali. Vista la competenza in materia ambientale dell'Unione Europea, tali considerazioni possono assicurare sulle analoghe garanzie ambientali sul territorio nazionale dei fertilizzanti a marchio UE e dei fertilizzanti nazionali
- analizzando in chiave di sostenibilità ambientale la limitazione posta del Piano, si fa presente che una possibile conseguenza potrebbe essere quella di indurre i beneficiari dei regimi di sostegno della PAC a prediligere fertilizzanti prodotti in altri paesi UE rispetto alla valorizzazione di quelli prodotti a

partire da risorse locali e in base a norme nazionali, con maggiore aggravio di emissioni associate ai trasporti a lunga distanza

- per quanto riguarda le limitazioni specifiche associate alle singole regioni, si fa presente che quelle stabilite per la regione Veneto sono in parziale contraddizione con la normativa regionale (DGR 813/2021 “Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”, così come modificata dal DGR 988/2022 “Approvazione dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”) che, avendo in un primo tempo introdotto nel IV Programma d’azione Nitrati l’incompatibilità dell’applicazione di taluni fertilizzanti con il percepimento dei sostegni della PAC, successivamente ha provveduto a introdurre sostanziali deroghe a tali prescrizioni

Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate nel punto 2 (inibizione all’impiego di fertilizzanti prodotti a partire da matrici non previste dal Regolamento (UE) 2019/1009), si fa presente che tale limitazione non si limita a stabilire quali siano le tipologie di fertilizzanti prodotti a norma di legge utilizzabili, ma si spinge impropriamente a creare una ulteriore fattispecie, costituita da fertilizzanti prodotti in base a norme nazionali ma con le matrici ammesse dal Regolamento europeo. Si stigmatizza inoltre il fatto che le limitazioni stabilite sono basate non già sulle proprietà funzionali dei fertilizzanti (ammendanti, correttivi, concimanti, ecc...) ma su supposte, e in ogni caso non argomentate, problematiche a carico degli ingredienti utilizzati per produrre tali fertilizzanti, nonostante questi siano prodotti in base a norme di legge.

Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate nel punto 3 (inibizione all’impiego di fertilizzanti e correttivi a matrice fanghi si fa presente che l’impiego dei fanghi è ammessa dal D. Lgs n. 75/2010 e s.m.i.. Fatta questa doverosa premessa, si contesta l’eventuale esclusione dai regimi di sostegno degli ammendanti e dei correttivi a base fanghi per le ragioni già illustrate; tali prodotti, dalle caratteristiche funzionali del tutto simili agli altri fertilizzanti organici, sono stati introdotti nella normativa nazionale avendo preso in considerazione le caratteristiche delle matrici ammesse (fanghi e altre biomasse), dei benefici garantiti dai processi di trasformazione e stabilendo caratteristiche di prodotto attraverso opportuni parametri e relativi limiti.

Per le motivazioni espresse e, non ultimo, anche in considerazione delle positive valutazioni sul ruolo degli ammendanti e correttivi a base fanghi contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica, si chiede di emendare opportunamente il Piano Strategico Nazionale PAC nelle parti citate (e in ogni altra parte non citata):

- rimuovendo i vincoli di utilizzo dei soli fertilizzanti conformi al Regolamento (UE) 2019/1009;
- rimuovendo i vincoli di utilizzo dei fanghi di depurazioni ai sensi del D.Lgs n. 99/92;
- assicurando la piena inclusione dei fertilizzanti prodotti a partire da biomasse che includono i fanghi;
- ripristinando l’ammissibilità dell’applicazione di ammendanti e correttivi con fanghi e regolarmente registrati tra i fertilizzanti ammessi dalla norma nazionale (D. Lgs. n. 75/2010 s.m.i).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, inviamo cordiali saluti.

Il Direttore

(Elisabetta Perrotta)

